

JAAC 60.90

Decisione del Consiglio federale del 26 giugno 1996

Art. 77 OSR. Conditions de l'aménagement d'un passage pour piétons.

Art. 77 SSV. Voraussetzungen für die Anbringung eines Fussgängerstreifens.

Art. 77 OSStr. Condizioni per l'allestimento di un passaggio pedonale.

La questione dell'ubicazione di un passaggio pedonale dipende in modo molto rilevante dalle condizioni locali, quali tipo di strada, disegno del tracciato, quantità del traffico e condizioni della visibilità e va quindi esaminata in ogni singolo caso. La lista dei criteri che figura nel n. 6 delle direttive^[1], con indicazioni in ampia misura quantitative, serve alle autorità da primo esame di massima dell'adeguatezza di un passaggio pedonale (direttive, n. 6.c). In tale contesto, le autorità tengono conto della globalità dei criteri, completata dalle condizioni delle circostanze locali (*Hans Peter Lindenmann, Fussgängerstreifen ja - aber wo und wie?*, in: *strasse und verkehr*, n. 5 maggio 1989, pag. 261). Le autorità competenti dispongono quindi di un esteso potere d'apprezzamento. Rilievo determinante in merito all'allestimento di un passaggio pedonale assume quindi la circostanza che nel sito di cui si tratta esista o meno un bisogno, per i pedoni, di attraversare la strada (direttive n. 6.b, in cui la quantità dei pedoni è definito criterio necessario di valutazione; *Bericht von Ernst Basler & Partner del 1983 «Einfluss der Anzahl von Fussgängerstreifen auf das Unfallgeschehen mit Fussgängern»*, pag. 71). Le direttive come anche il rapporto menzionato partono da un minimo di circa 50 attraversamenti nelle ore di punta. Sono dati minimi ai quali occorre

attenersi. Se è ridotta la frequenza dei pedoni che attraversano la strada considerati sull'arco di una giornata, un conducente che conosca la località si abitua a una scarsa frequenza dei pedoni sul passaggio pedonale. Con il tempo egli non tiene quindi più conto del passaggio pedonale: verranno quindi a mancare la necessaria attenzione e la prontezza a frenare (Rapporto 25 «Verkehrssicherheit auf Schulwegen» dell'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni, Berna 1994, pag. 60). Eccezioni sono al massimo possibili per quanto concerne l'accesso alle case per anziani oppure - come è il caso per il passaggio pedonale n. 4 - alle scuole (cfr. direttive n. 5.b).

La demarcazione di un passaggio pedonale muta invero la situazione quanto alla precedenza, essa non crea tuttavia di per sé nessuna sicurezza fisica. La presenza di tali demarcazioni in effetti alberga in sé una certa pericolosità. Quest'ultima va minimizzata. Se il passaggio pedonale non soltanto ha da modificare la situazione in merito alla precedenza e non soltanto facilitare al pedone l'attraversamento della carreggiata, bensì anche contribuire effettivamente alla sua sicurezza, occorre allora rispettare le regole fissate nelle direttive. Ove manchino le premesse per la realizzazione di un passaggio pedonale, la sicurezza del pedone è assicurata meglio, ove egli si risolva ad attraversare la carreggiata con la necessaria cautela e in piena conoscenza della mancanza di un diritto di precedenza.

[1] Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha dichiarato direttive ai sensi dell'art. 115 cpv. 2 dell'O del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr, SR 741.21) quelle emanate con norma 640 863a dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS) e dette di seguito «direttive».

JAAC 60.90 - Decisione del Consiglio federale del 26 giugno 1996

In	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans	Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr	1996
Année	
Anno	
Band	60
Volume	
Volume	
Seite	---
Page	
Pagina	
Ref. No	150 003 233

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.

Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.